

(N. 552)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1954 (V. Stampato N. 417)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti
(MATTARELLA)**

**di concerto col Ministro dell'Interno
(FANFANI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)**

**col Ministro degli Affari Esteri
(PELLA)**

**col Ministro delle Finanze
(VANONI)**

**col Ministro della Difesa
(TAVIANI)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici
(MERLIN)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)**

**e col Ministro dell'Industria e del Commercio
(MALVESTITI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 MAGGIO 1954

Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del Codice
della strada approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il 4° comma dell'articolo 36 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, gli autoveicoli a solo o con rimorchio aventi peso complessivo a pieno carico superiore a quintali 100 non debbono superare la velocità di chilometri 70 all'ora se destinati al trasporto di persone e la velocità di chilometri 60 all'ora se destinati al trasporto di cose. Non debbono altresì superare la velocità di chilometri 60 all'ora gli autocarri adoperati per trasporto di persone, eccedenti detti limiti di peso.

Il Ministro dei trasporti prescriverà i dispositivi atti a garantire l'osservanza dei limiti di velocità di cui al precedente comma.

È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, di stabilire i limiti massimi di velocità per tutti i veicoli su determinate strade o tronchi di strade (sia all'interno che fuori dei centri abitati) ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'articolo 37 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è sostituito dai seguenti commi:

« La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere metri 6 per i veicoli ad un asse, metri 10 per i veicoli a 2 assi e metri 11 per quelli a 3 o più assi.

Gli autobus a 2 assi possono raggiungere la lunghezza totale di metri 10 e centimetri 50. Gli stessi autoveicoli possono raggiungere la lunghezza totale di metri 11, ove le loro caratteristiche siano tali da permetterne la iscrizione in una fascia di ingombro larga metri 4 e centimetri 50 in una curva di raggio interno di metri 10.

La lunghezza totale dei rimorchi da autoveicoli, adibiti al trasporto di persone, ovvero di cose, non deve eccedere metri 6 se ad un solo asse, metri 7 e centimetri 50 se a 2 assi, metri 8 se a 3 o più assi, esclusi in ogni caso gli organi di attacco. I rimorchi a 2 assi e a 3 o più assi possono raggiungere rispettivamente la lunghezza di metri 8 e metri 9, qualora il complesso trattore-rimorchio possa iscriversi nella fascia d'ingombro di cui al 3° comma.

Gli autoveicoli snodati costituiti da un veicolo trattore e da un rimorchio portanti entrambi carico utile ed accoppiati permanentemente mediante speciale collegamento a snodo, in modo da costituire una sola unità non rigida e da consentire l'eventuale intercomunicazione fra le due carrozzerie contigue delle parti che la costituiscono, possono raggiungere la lunghezza di metri 14 ove le loro caratteristiche siano tali da permetterne la iscrizione nella fascia d'ingombro di cui al 3° comma.

Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha facoltà di consentire, soltanto per autoservizi di linea e su percorsi determinati, qualora le caratteristiche della strada e del traffico lo consentano, la circolazione di autobus a 2 ed a 3 assi, aventi la lunghezza fino a metri 12 e di autobus snodati aventi la lunghezza fino a metri 18, sempre che sia rispettata la fascia d'ingombro di cui al 3° comma.

Gli autoveicoli articolati, costituiti da un trattore non atto a carico utile e da un rimorchio, parte del cui peso insiste sul trattore, e collegati in modo facilmente scioglibile, possono raggiungere la lunghezza di metri 14, semprechè l'autoveicolo possa iscriversi nella fascia d'ingombro di cui al 3° comma ».

Art. 3.

Il 3° comma dell'articolo 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è sostituito dai seguenti commi:

« Quando l'autoveicolo è munito di gomme pneumatiche tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada sia non superiore a chilogrammi 6,5 per cen-

timetro quadrato, e quando, se trattisi di autoveicolo a 3 o più assi, la distanza fra 2 assi contigui non sia inferiore a metri 1, il peso complessivo dell'autoveicolo può raggiungere i 140 quintali per gli autoveicoli a 2 assi, i 180 quintali per quelli a 3 o più assi.

Eguali pesi complessivi possono raggiungere i rimorchi da autoveicoli a 2 e a 3 o più assi, semprechè concorrano le condizioni di cui al precedente comma.

Il peso complessivo di un autoveicolo articolato e snodato avente lunghezza fino a metri 14 può raggiungere 170 quintali e, quando concorrano le condizioni di cui al 3° comma, i 280 quintali.

Per gli autobus snodati aventi lunghezza superiore a metri 14 e fino a metri 18, il peso complessivo può raggiungere i 220 quintali e, se concorrano le condizioni di cui al 3° comma, i 360 quintali.

In ogni tipo di autoveicolo o rimorchio da autoveicolo ed in ogni caso, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non può superare i 100 quintali, ed in corrispondenza di 2 assi contigui a distanza inferiore a 2 metri non può superare i 145 quintali complessivamente.

Nell'ultimo comma di detto articolo 39, dopo la parola « autoveicoli » sono aggiunte le parole seguenti: « o rimorchi da autoveicoli ».

Art. 4.

Il 3° comma dell'articolo 61 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è modificato come segue:

« I treni automobili, il cui rimorchio superi a pieno carico i 45 quintali nonchè gli autoveicoli articolati e gli autoveicoli snodati di qualunque peso, debbono essere provvisti di freno idraulico o ad aria compressa o a depressione, azionabile dal guidatore con unico comando e tale che, in caso di scioglimento durante la marcia del collegamento fra le parti, il rimorchio si freni automaticamente (freno continuo automatico) ».

Art. 5.

Il titolo dell'articolo 63 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, ap-

provate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è modificato come segue:

« Condotta dei treni automobili, degli autobus, degli autoveicoli articolati e snodati ».

Il 1° comma del sopracitato articolo 63 viene modificato come segue:

« Ai treni automobili debbono essere costantemente adibiti due conducenti che possano avvicinarsi nella guida salvo che:

a) il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi i 45 quintali se l'autotreno è munito di freno continuo automatico o i quintali 25 se il rimorchio è munito di freno meccanico;

b) si tratti di treno costituito da un trattore stradale non atto al carico utile e da un solo rimorchio munito di freno meccanico se di peso complessivo, a pieno carico, non superiore a 30 quintali o munito di freno continuo automatico se di peso superiore.

Alla guida degli autoveicoli articolati nonchè degli autoveicoli snodati non eccedenti il limite di lunghezza di metri 14 può essere adibito un solo conducente ».

È in facoltà del Ministro per i trasporti prescrivere che alla condotta degli autobus in servizio di linea vengano adibiti due conducenti quando le particolari caratteristiche del servizio lo richiedano.

Art. 6.

Il 1°, 3° e 4° comma dell'articolo 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono sostituiti dai seguenti:

« Tutti gli autoveicoli ed i velocipedi con motore ausiliario devono essere forniti di un dispositivo silenziatore tale che il livello del rumore emesso dal motore a regime di potenza massima, rilevato a 7 metri di distanza, non superi il valore di 85 nella scala dei phon, determinato secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti.

I tipi di dispositivi silenziatori dei motori degli autoveicoli e dei motori ausiliari per velocipedi devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Ispettorato Generale della motorizzazione civile - in relazione agli autoveicoli o ai motori ausiliari ai quali sono

destinati, tenendo conto dell'influenza che la loro applicazione ha sulle prestazioni dei motori ».

I regi decreti-legge 10 aprile 1935, n. 695, e 27 dicembre 1935, n. 2566, sono abrogati.

Art. 7.

Dopo il numero 4° del 1° comma dell'articolo 81 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è aggiunto quanto segue:

« 5°) quando l'autoveicolo o il rimorchio destinato al trasporto di cose o al trasporto di persone e cose circoli con un carico superiore

alla portata utile (o a quella potenziale) indicata nella licenza di circolazione.

La licenza di circolazione è ritirata per un periodo da uno a tre mesi ».

Art. 8.

Per gli autoveicoli e per i rimorchi, esclusi gli autoveicoli articolati e gli autoveicoli snodati, sono ammesse le norme preesistenti alla presente legge, qualora vengano immatricolati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI